



Comune di Partinico

Determinazione Sindacale

N° 28 del 28.04.12

OGGETTO	Preso atto riconoscimento mansioni superiori, ai due funzionari dell'Ente avvicendatisi nelle funzioni di Comandante dei Vigili Urbani.
----------------	---

TRASMESSA ALL'ALBO PRETORIO IL 02.05.2014

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Antonella Spataro



Comune di Partinico

IL SINDACO

Premesso:

- **che** con determinazione del Responsabile del Settore Risorse Umane prot. RG n. 939 del 18.07.2016, per le motivazioni in essa contenute che qui si intendono ripetute e trascritte, è stata indetta la procedura di mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii., per la copertura a tempo indeterminato del posto in dotazione organica di "Comandante dei Vigili Urbani", categoria giuridica di accesso D3, interamente riservato al personale in servizio a tempo indeterminato presso gli enti territoriali di Area Vasta e, contestualmente, è stato approvato l'avviso di mobilità;
- **che** con determinazione dirigenziale prot. RG n. 1252 del 17.10.2016, per le motivazioni in essa contenute che qui si intendono ripetute e trascritte, si è preso atto delle risultanze dei lavori della Commissione esaminatrice del concorso, dichiarando infruttuosa la procedura di mobilità come sopra indetta;
- **che** con nota prot. n. 14273/2016 veniva impartita ulteriore direttiva per il proseguimento dell'iter volto alla copertura del posto anzidetto;
- **che** con determinazione del responsabile del Settore Risorse Umane R.G. n. 1331 del 4.11.2016, successivamente modificata con determinazione prot. RG. n. 1380 del 17.11.2017, per le motivazioni in essa contenute che qui si intendono ripetute e trascritte, è stata re-indetta la procedura di mobilità esterna, ex art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per la copertura a tempo indeterminato del posto in dotazione organica di "Comandante dei Vigili Urbani", categoria giuridica di accesso D3, riservata al personale in servizio a tempo indeterminato presso gli enti territoriali di Area Vasta (province e città metropolitane e Liberi Consorzi Comunali della Regione Siciliana), nonché degli Enti del comparto Regioni e Autonomie Locali e, contestualmente, è stato approvato l'avviso di mobilità;

Rilevato:

- **che** la Legge 7.3.86, n. 85, Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale, all'art. 7 dispone che i Comuni, nei quali il servizio di Polizia Municipale è espletato da almeno sette addetti, possono istituire il Corpo di Polizia Municipale;
- **che** con l'istituzione del Corpo di P.M. dà vita ad una entità organizzativa unitaria ed autonoma da altre strutture organizzative dell'apparato comunale;
- **che** l'autonomia del Corpo si spiega anche in ragione della specifica caratterizzazione delle funzioni del personale che vi appartiene, che si esplica con l'attribuzione delle funzioni di



Comune di Partinico

polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza con il riconoscimento della relativa qualità;

- **che** da quanto precede, emerge che la Polizia Municipale, una volta eretta a Corpo, non può essere posta alle dipendenze di un dirigente amministrativo che non abbia lo *status* di appartenente al Corpo di Polizia Municipale;

Tenuto conto di quanto ai precedenti punti ed inoltre che è stato necessario munire il Settore di Polizia Municipale di un funzionario che assuma la responsabilità verso terzi, attribuendo la titolarità della posizione organizzativa di tale struttura di massima dimensione al fine di assicurare sia le attività gestionali che fanno capo al predetto Settore che il Comando del Corpo di Polizia Municipale, stante l'assenza nell'area di vigilanza di dipendenti inquadrati in categoria "D" ai quale poter attribuire la titolarità della posizione organizzativa, con proprie determinazioni ha provveduto a nominare il dott. Giuseppe Russo fino al 31.12.2016 e con successiva determinazione n. 2 del 02.01.2017, la d.ssa Antonina Indelicato;

Preso atto:

- **che** l'art. 8 del CCNL del 14.9.2000 e l'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, nella versione oggi risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 62 del D.Lgs. 150/2009, che disciplinano il conferimento delle mansioni superiori, individuano, quale **condizione legittimante** per l'attribuzione delle stesse, i seguenti casi:
 1. vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti;
 2. sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza;
- **che** al di fuori di questi due ipotesi, tassative e non interpretabili estensivamente, l'art. 52, c. 5, del TUPI dispone che l'assegnazione di mansioni superiori è nulla.
- **che** l'art. 8, comma 5 del CCNL 14.09.2000 stabilisce che al dipendente, nel caso di svolgimento di mansioni superiori, e per il periodo di svolgimento delle stesse, spetta solo ed esclusivamente il compenso pari alla differenza tra il trattamento economico stipendiale iniziale del profilo rivestito e quello, sempre iniziale, corrispondente al profilo cui sono correlate le mansioni superiori affidate, con esclusione di ogni beneficio economico ulteriore ed aggiuntivo (art.8 del CCNL del 14.9.2000);
- **che l'ARAN, in merito all'attribuzione di mansioni superiori ha così precisato:**
 1. *la disciplina del conferimento delle mansioni superiori, come noto, è contenuta nell'art.8 del CCNL del 14.9.2000 e nell'art.52 del D.Lgs.n.165/2001;*



Comune di Partinico

2. *al dipendente possono essere conferite, a titolo di mansioni superiori, solo quelle della categoria immediatamente superiore (art.3, comma 3, del CCNL del 31.3.1999);*
3. *le ipotesi legittimanti il conferimento al lavoratore di mansioni superiori sono quelle indicate espressamente nell'art.8 del CCNL del 14.9.2000 e nell'art.52 del D.Lgs.n.165/2001; tra queste vi è anche quella della vacanza del posto di organico (art.8, comma 2, lett. a) del CCNL del 14.9.2000);*
4. *l'assegnazione deve avere carattere temporaneo; l'art.8 del CCNL del 14.9.2000 stabilisce la durata massima dell'assegnazione a mansioni superiori del lavoratore per ciascuna delle ipotesi considerate; nel caso della copertura del posto vacante, l'assegnazione può aver luogo per una durata di sei mesi prorogabile per altri sei mesi solo qualora siano state già avviate le procedure per la copertura del posto vacante;*
5. *sulla base delle precedenti previsioni, ad un dipendente inquadrato in profili della categoria C, possono essere affidate anche mansioni superiori relative a profili della categoria D3. Infatti, anche se all'interno della unica categoria D sono previsti due distinti gruppi di profili, aventi un diverso trattamento stipendiale iniziale, rispettivamente, in D1 e in D3, si tratta comunque di profili appartenenti alla medesima categoria (la D) e, pertanto, anche rispetto al personale in possesso di un profilo professionale avente l'accesso in C1, la categoria immediatamente superiore, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.n.165/2001 e dell'art.2 del CCNL del 31.3.1999, è sempre rappresentata dalla categoria D;*
6. *pertanto, per soddisfare temporaneamente le proprie esigenze organizzative, l'ente potrebbe attribuire anche al dipendente di categoria C le mansioni superiori del profilo di categoria D3, nel rigoroso rispetto delle precise prescrizioni sia dell'art.52 del D.Lgs.n.165/2001 sia dell'art.8 del CCNL del 14.9.2000, con riferimento alle condizioni legittimanti l'applicazione dell'istituto ed ai limiti di durata temporale per lo stesso previsti;*
7. *l'assegnazione a mansioni superiori, non costituendo una forma di inquadramento definitivo nella categoria superiore né, comunque, una forma di accesso, non presuppone necessariamente il possesso da parte del dipendente interessato del titolo di studio ordinariamente prescritto per l'assunzione di personale nella categoria superiore (salvo evidentemente il caso in cui vengano in considerazione le mansioni di uno specifico profilo professionale che richiedano il possesso di un determinato titolo di studio e/o di abilitazione professionale: geometra, ingegnere, avvocato, ecc.). Quello che rileva è la effettiva capacità*



Comune di Partinico

del lavoratore a svolgere le nuove mansioni, come valutata, con conseguente assunzione di responsabilità, da parte del datore di lavoro pubblico;

8. *spetta al singolo ente, nella sua veste di datore di lavoro, ogni valutazione in ordine sia alla sussistenza dei presupposti per il ricorso all'assegnazione delle mansioni superiori sia in ordine alla durata della stessa.*

➤ **che l'ARAN, in merito all'attribuzione al trattamento economico da attribuire ai dipendenti cui sono riconosciute le mansioni superiori ha così precisato:**

1. *Il trattamento economico dei lavoratori assegnati a mansioni superiori è chiaramente disciplinato dall'art. 8, comma 5, del CCNL del 14.9.2000, secondo il quale il compenso è pari alla differenza tra il trattamento economico iniziale del profilo rivestito e quello iniziale corrispondente al profilo cui sono correlate le mansioni affidate.*
2. *Per esempio: se al dipendente di categoria C vengono affidate le mansioni superiori di un profilo con tabellare in D1, il compenso è pari alla differenza tra D1 e C1; se allo stesso dipendente sono state assegnate mansioni di un profilo con tabellare in D3, il maggior compenso è determinato dalla differenza tra D3 e C1. Ai fini delle mansioni superiori non ha alcun rilievo la posizione economica acquisita dal lavoratore per effetto della progressione economica all'interno della categoria ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, come pure non ha alcun rilievo la posizione economica del lavoratore assente nella categoria superiore.*
3. *Ciò che rileva, infatti, è il trattamento economico iniziale del profilo professionale inferiore rispetto al trattamento economico iniziale del profilo professionale di categoria superiore.*
4. *Per la esatta individuazione del "trattamento economico iniziale" occorre fare necessariamente riferimento alla disciplina dell'art. 52 del CCNL del 14.9.2000, che ha dettato diverse e distinte nozioni di retribuzione; in particolare quella prevista dal comma 2, lett. a), si riferisce sicuramente al "trattamento economico iniziale" di ogni posizione di accesso nel nuovo sistema di classificazione.*
5. *Trattandosi di una differenza tra due valori stipendiali, determinata ai sensi dell'art. 52, comma 2, lett. a) del CCNL del 14/9/2000, il relativo importo (ai sensi dell'art. 13 del CCNL del 5/10/2001), incide anche nel calcolo della tredicesima mensilità.*
6. *Pertanto, al dipendente saranno corrisposti anche i ratei di tredicesima mensilità, in misura corrispondente ai periodi di svolgimento delle mansioni superiori.*
7. *Per il periodo di svolgimento delle mansioni superiori, poiché il citato comma 4 dell'art. 8 del CCNL del 14.9.2000, esclude benefici economici ulteriori e aggiuntivi rispetto al*

**Comune di Partinico**

differenziale retributivo espressamente menzionato, è da ritenere che il trattamento economico accessorio, nelle sue diverse componenti (e quindi anche il compenso per il lavoro straordinario), debba essere sempre calcolato e corrisposto con riferimento alla posizione economica formalmente rivestita nella categoria inferiore di appartenenza.

tutto ciò premesso e considerato

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui di seguito si intendono ripetute e trascritte:

DETERMINA

- 1) **Di prendere atto che**, dalla data di avvio delle procedure concorsuali volte alla copertura del posto vacante in dotazione organica di “Comandante di VV.UU.”, cat. D3 e fino al completamento del necessario iter procedurale, verificandosi le condizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi, **sono attribuite le mansioni superiori**, ai due funzionari dell’Ente che in tale periodo si sono avvicendati nelle funzioni di Comandante dei Vigili Urbani e, precisamente:
 - a. al dott. Russo Giuseppe dal 18.07.2016 al 31.12.2016;
 - b. alla dott.ssa Indelicato Antonina dalla nomina, effettuata con propria determinazione n. 2 del 02.01.2017 e fino al completamento delle procedure assunzionali *de quibus*, e comunque, non oltre il termine di 12 mesi, previsto dalla legge e dai CCNL, dalla data di indizione delle stesse procedure.
- 2) **Di riconoscere**, per effetto di quanto al precedente punto, la differenza tra il trattamento economico stipendiale iniziale del profilo rivestito e, quindi, della categoria di appartenenza (C1) e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione (D3).
- 3) **Di adeguare**, pertanto, la retribuzione di posizione e, conseguentemente, quella di risultato agli importi previsti dalle norme contrattuali per i titolari di posizione organizzativa di categoria D.
- 4) **Di dare mandato** di inserire le necessarie risorse finanziarie nel redigendo bilancio di previsione dell’anno 2017.
- 5) **Di notificare** il presente provvedimento ai dipendenti interessati (Russo Giuseppe e Indelicato Antonina), nonché di **trasmettere** copia dello stesso al Responsabile del Settore Economico-Finanziario e al Responsabile del Settore Risorse Umane per i provvedimenti di competenza.

Il Sindaco
Dott. Salvatore Lo Biundo

